

M



17238 / 11

REPUBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
DEL 26/01/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VINCENZO ROMIS  
Dott. GIACOMO FOTI  
Dott. LUISA BIANCHI  
Dott. FAUSTO IZZO  
Dott. PATRIZIA PICCIALLI

- Presidente - SENTENZA  
N. 1881/2011  
- Rel. Consigliere -  
- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 35904/2010  
- Consigliere -  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) ROSSI CHRISTIAN N. IL 28/08/1972

avverso l'ordinanza n. 34/2010 TRIB. LIBERTA' di BOLZANO, del  
28/07/2010

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;  
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. *Juraci*

*si ha chiesto il rinvio del ricorso*

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE PENALI

Richiesta copia studio  
dal Sig. *TAUAGGI*  
per diritti € *132*  
il *04.05.2011*  
IL CANCELLIERE

Udit i difensori Avv.;

## OSSERVA

-I- Con ordinanza del 28 luglio 2010, il Tribunale del riesame di Bolzano ha confermato il provvedimento, emesso il 14 luglio 2010, con il quale il locale Gip ha disposto il sequestro preventivo dell'autovettura "Porsche Cayman", di proprietà di Rossi Christian, all'interno della quale lo stesso era stato sorpreso, in evidente stato di ebbrezza alcolica. Al momento del controllo, l'autovettura era in moto e con le luci anabbaglianti accese ed il Rossi, seduto al posto di guida, con accanto un passeggero, aveva le mani sul volante e la cintura di sicurezza allacciata, in procinto di partire con la macchina. Secondo il tribunale, il fatto doveva ritenersi riconducibile alla fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 186, co. 2, del codice della strada, in relazione alla quale il sequestro preventivo del veicolo doveva ritenersi legittimamente disposto, essendo lo stesso oggetto di confisca obbligatoria, ex comma 7 del medesimo art. 186.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Rossi Christian, per mezzo del difensore, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 321, 324, 325 cod. proc. pen. e 186 c.d.s. Sostiene, in particolare, il ricorrente, che la fattispecie ipotizzata non sarebbe riscontrabile, nel caso di specie, poiché l'indagato non è stato trovato mentre guidava l'auto in sequestro ma solo seduto al posto di guida. Non essendovi prova che egli avesse messo in movimento il mezzo, il reato sarebbe insussistente.

-II- Il ricorso è infondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il controllo di legittimità del provvedimento di una misura cautelare reale non comporta l'esame della fondatezza dell'accusa, bensì solo la verifica della sussistenza dell'astratta configurabilità del fatto contestato nell'ambito di una determinata fattispecie di reato.

Alla stregua di tali principi, il giudice del riesame ha legittimamente ritenuto che la condotta dell'indagato fosse idonea ad integrare la fattispecie contravvenzionale ipotizzata posto che, il porsi alla guida di un'auto, in evidenti condizioni di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche, nell'atto di muovere il veicolo, già con il motore avviato ed i fari accesi, avendo anche provveduto ad allacciare la cintura di sicurezza, valeva già a rappresentare una condotta idonea ad integrare la fattispecie ipotizzata.

La circostanza secondo cui, al momento del controllo, l'auto non si era ancora mossa, non si presenta, allo stato, significativa nei termini ritenuti dal ricorrente, posto che il concetto di circolazione di un veicolo non può esaurirsi alla fase dinamica del mezzo, ma deve intendersi riferibile anche alle fasi di sosta, che ugualmente ineriscono alla circolazione. E dunque, la

sosta di un'auto su area di pubblico transito, che presuppone un arrivo sul posto ed una ripartenza del veicolo, non è circostanza irrilevante nella sede cautelare, posto che ad essa possono certamente inerire condotte riconducibili alla fattispecie allo stato ipotizzata, specie se, come nel caso che oggi interessa, l'atteggiamento del soggetto, come sopra descritto, non lascia dubbi non solo circa il sopraggiungere dello stesso a bordo della sua auto sul luogo della sosta, ma anche in ordine all'intenzione, una volta avviato il motore e postosi ai comandi del veicolo in assetto di guida, di ripartire. Intento non portato a compimento solo per l'intervento dei carabinieri, pronti a bloccare l'auto perché consapevoli delle alterate condizioni dell'indagato e dei rischi che potevano conseguire dalla circolazione del veicolo.

Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Il Consigliere



Il Presidente



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
IV Sezione Penale  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

- 4 MAG. 2011



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Giulio Maria LIBERIO

